



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 23

IL 10 maggio 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 20 maggio 2022, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Giovanni Paolo Bertolini

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 19/05/2022, pervenuto in pari data, prot. n.463, della Femi CZ Rugby Rovigo Delta SSDARL, in persona del Presidente e legale rapp.te Sig. Francesco Zambelli, e del tesserato e giocatore della predetta società Sig. Alberto Chillon, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 18/5/2022, Comunicato TOP 10/26/GS, pubblicato in pari data, con cui in relazione alla gara di ritorno di semifinale del Campionato Nazionale Eccellenza Top 10 in data 15/5/2023, Femi CZ Rugby Rovigo Delta v Valorugby Emilia, è stata inflitta comminata allo stesso Sig. Chillon la squalifica di un mese, dal 16/05/2022 al 15/6/2022 compresi, per l'infrazione di cui alla Regola di Gioco 9.12 e dell'art. 27/1, lett. n), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con reclamo pervenuto in data 19/05/2022, la Femi CZ Rugby Rovigo Delta SSDARL e il sig. Alberto Chillon impugnavano la decisione in epigrafe del Giudice Sportivo Nazionale, che era stata assunta nei confronti dello stesso sig. Chillon a seguito del rapporto/citazione del Commissario per le Citazioni Sig. Stefano Marrama designato per la gara oggetto del reclamo.

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nell'impugnazione i reclamanti deducono, in via pregiudiziale, la nullità della decisione impugnata e, nel merito, la mancata realizzazione della fattispecie posta a base della sanzione inflitta.

In particolare, sull'eccezione pregiudiziale, nel reclamo *de quo* è dedotto che il Giudice Sportivo Nazionale con la PEC in data 17/5/2022, ore 10,09, aveva invitato la società odierna reclamante a depositare memorie difensive utili per la decisione entro le ore 9,30 del 18/5/2022, con un termine inferiore e non conforme alla disciplina prevista per il caso di specie che stabilisce *“il termine perentorio di 24 ore per la predisposizione e il deposito delle difese”*, e ciò avrebbe determinato una nullità insanabile di tutti gli atti conseguenti del Giudice Sportivo.

Nel merito, i reclamanti, dopo avere brevemente evidenziato il passato rugbystico estremamente corretto e di prestigio del sig. Chillon, lamentavano che nell'episodio oggetto della sanzione lo stesso, dopo il fischio dell'arbitro, era stato scaraventato a terra dal giocatore del Valorugby Emilia Sig. Eduardo Nicolas Sbrocco e si era trovato con la nuca e la schiena poggiate sul terreno e con le gambe posizionate in alto in direzione del giocatore Sbrocco che, continuando ad avanzare, è entrato in contatto all'altezza del suo addome con le gambe di Chillon. A questo punto, il Sig. Sbrocco ha afferrato le gambe di Chillon, il quale, si sarebbe mosso per dimenarsi dalla presa del giocatore avversario.

I reclamanti, quindi, dopo avere evidenziato che il Sig. Chillon non aveva cercato di colpire volontariamente il Sig. Sbrocco, che dalla posizione in cui si trovava non poteva dare calci, e che il Sig. Sbrocco non aveva subito alcuna conseguenza fisica da quanto si era verificato e aveva potuto continuare a giocare, concludevano chiedendo la riforma della decisione impugnata, dichiarandola nulla per il mancato rispetto del termine fissato per il deposito della memoria difensiva e, nel



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

merito, l'illegittimità della sanzione applicata in quanto il comportamento del giocatore Alberto Chillon era stato conforme alle regole del gioco.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 19/5/2022, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 20/5/2022, da svolgersi anche in modalità da remoto attraverso la piattaforma "StarLeaf".

A detta camera di consiglio comparivano il reclamante Sig. Alberto Chillon e, per la Femi CZ Rugby Rovigo Delta SSDARL, il Sig. Antonio Romeo delegato dal Presidente del sodalizio.

Il Sig. Chillon illustrava il reclamo, ribadiva che le gambe poste in alto erano state un gesto condizionato conseguente alla sua caduta a terra provocata dal giocatore avversario e che nell'occasione non aveva dato un calcio e, pertanto, insisteva per l'accoglimento dell'appello.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, emetteva la presente decisione.

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

MOTIVI

Preliminarmente, occorre esaminare la questione pregiudiziale di rito sollevata dai reclamanti.

Al riguardo, il Collegio osserva che è pacifico che la parte reclamante non ha avuto nel giudizio di primo grado le complete 24 ore previste per il deposito della memoria difesa, ma nel contempo, quand'anche ciò determinasse una nullità del provvedimento del Giudice Sportivo, ciò non genera una automatica nullità e conclusione del giudizio stesso viziato, senza una prosecuzione per il merito nel grado di appello.

In tale ipotesi, infatti, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la parte che vi ha interesse, oltre a impugnare la sentenza denunziandone la nullità, deve impugnarla anche sulle



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

statuizioni di merito (Cassazione, sentenza n.4125/2020; Cass. sentenza n. 5590/2001), in quanto, il giudice di appello, una volta dichiarata la nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, ma è tenuto a deciderla nel merito, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Cassazione, SS. UU, sentenza n. 36596/2021).

Nel caso di specie i reclamanti hanno impugnato la sentenza non solo per vizio di nullità, ma anche per motivi di merito.

Ciò posto, nel merito, a seguito della visione delle immagini a disposizione, la Corte osserva che nell'episodio oggetto di reclamo il sig. Alberto Chillon, il quale si è trovato sdraiato a terra di schiena a seguito di una spinta ricevuta a gioco fermo da parte di un avversario, non ha dato una "scalciata" a questo, ma con un gesto, anche condizionato dalla sua caduta e posizione, ha istintivamente allungato le gambe in direzione dell'avversario che era sopra di lui, in fase avanzante, fino a quando vi è stato un rapido contatto con il suo addome.

L'intrinseca pericolosità dell'azione posta in atto dal Sig. Chillon, in disparte ogni considerazione sul grado di entità del contatto, determina che lo stesso ha posto in atto un'azione di antigiooco che il Collegio ritiene riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 27/1, i), del Regolamento di Giustizia, che sanziona l'ipotesi di atti violenti nei confronti di giocatori a gioco fermo.

In ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, il Collegio ritiene adeguata al caso di specie la squalifica di una settimana.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 27/1, lett. i), (atti violenti a gioco fermo), del Regolamento di Giustizia:



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il tesserato Sig. Alberto Chillon con la squalifica di una (1) settimana dal 16/05/2022 al 22/05/2022 compresi;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 20 maggio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)